

REGOLAMENTO FISR - 2009
FONDO INTERCATEGORIALE SOSTEGNO AL REDDITO
REGIONE PUGLIA

INCENTIVI ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE - "APPRENDISTI"
(IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009)

ART. 1

Il Fondo Intercategoriale Sostegno al Reddito (Fisr) dalla Puglia, interviene con un contributo economico a favore delle imprese Artigiane in regola con i versamenti ai Fondi Gestiti dall'EBAP-PUGLIA (FISR-FACP-D.Lgs.81/08 ex 626/94-SOLIDARIETA') da almeno 2 anni precedenti la richiesta oltre l'anno corrente che procedono ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori con contratto **ESCLUSIVAMENTE** di **apprendistato professionalizzante** nelle forme e durata previste dai CCNL e dall'attuale legislazione nazionale e regionale e comunque fino alla loro qualificazione .

ART. 2

Il contributo sarà erogato al lordo della tassazione vigente su richiesta dell'impresa assuntrice in **erogazioni biennali pari a € 400,00 per il 1° Biennio € 600,00 per il 2° Biennio € 800,00 per il 3° Biennio al lordo della tassazione vigente.**

Il periodo massimo di intervento del FISR sarà pari a **6** anni dalla data di assunzione.

Non è prevista alcuna erogazione di contributo da parte del FISR in caso di licenziamento da parte dell'impresa anche se per giusta causa o dimissioni dell'apprendista prima del completamento del biennio oggetto della richiesta .

Non è prevista alcuna erogazione di contributo da parte del FISR in caso di mancata richiesta del primo biennio e nel caso in cui le richieste dei bienni successivi vengano presentata fuori termine.

Non è prevista alcuna erogazione del contributo da parte del FISR nel caso in cui la ditta abbia sospeso l'attività e formulato regolare richiesta all'Ente nello stesso periodo in cui ha assunto l'apprendista o nel caso in cui il biennio di assunzione non sia interamente completato.

ART. 3

Per poter accedere al contributo del FISR in caso di assunzione di apprendisti di cui l'articolo 1, l'azienda deve adeguatamente attestare che nei 24 mesi precedenti la assunzione del lavoratore oggetto della richiesta di incentivo, la stessa non ha proceduto a licenziamenti (esclusi quelli per giusta causa o dimissioni volontarie) e/o riduzione di personale e che l'assunzione dell'apprendista incrementa la forza lavoro aziendale comparativamente per lo stesso periodo

ART. 4

le imprese artigiane che intendono accedere alla prestazione FISR prevista al precedente art. 1 sono tenute ad inoltrare la richiesta esclusivamente su modulistica specifica che sarà predisposta dall' EBAP- PUGLIA, pena la nullità della stessa, scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o può essere richiesto alle sedi delle unità gestionali di bacino o presso le organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono mandato.

Le richieste di contributo fisr biennali vanno inoltrate entro e non oltre 60 giorni dalla fine del BIENNIO oggetto della richiesta a partire dalla data di assunzione dell'apprendista, pena la decadenza totale all'accesso alla prestazione .

Nel caso la scadenza di presentazione della richiesta coincida con un giorno festivo , la stessa potrà essere presentata regolarmente il primo giorno lavorativo successivo la festività.

In caso l'invio venga effettuato attraverso corrispondenza farà fede il timbro postale.

Le richieste vanno sempre correlate da idonea documentazione che comprovi fra l'altro l'effettiva continuità lavorativa e l'eventuale attività formativa svolta dall'apprendista.

allegando la seguente documentazione :

- copia ricevuta di versamento fisr – D.lgs. 81/08 ex 626 anno di presentazione richiesta e i due precedenti ;
- copia dm 10 (cod. w 150 e m 980) del mese di ottobre dei due anni precedenti ;
- copia della comunicazione di assunzione inviata al Centro Territoriale per l'Impiego competente con allegato PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE relativo all'apprendista oggetto della richiesta di contributi ed attestazione di frequenza attività formativa esterna all'azienda dello stesso.
- copia delle buste paga e relativi fogli presenze attestanti la continuità' del rapporto di lavoro dell'apprendista per il biennio oggetto della richiesta.
- copia libro unico della ditta fotocopiato in modo chiaro e completo.
- autocertificazione del titolare attestante la conformità' dei documenti allegati in fotocopia agli originali in suo possesso. e dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento
- tutte le domande incomplete della suddetta documentazione, verranno sospese e dopo 30 giorni archiviate d'ufficio.

ART. 5

Le domande vanno presentate o fatte pervenire al **Fondo Intercategoriale Sostegno al Reddito C/o EBAP –PUGLIA Via G. BOZZI, 51 -70121 BARI**

Entro i termini perentori previsti dal presente regolamento , anche per il tramite delle organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono mandato o anche attraverso altro soggetto appositamente delegato .In questo ultimo caso la delega dovrà essere accompagnata da una copia di un valido documento di riconoscimento .

ART. 6

Il fondo regionale, accertata la conformità' delle domande pervenute, provvederà' all'erogazione del contributo entro **6 mesi** dalla presentazione della richiesta completa e/o dell'intera documentazione prevista. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal c.d.a. non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute al Fisr, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse. In questo caso l'impresa eventualmente esclusa sarà immediatamente informata.

L'IMPRESE RICHIEDENTI PRESTAZIONI DA PARTE DEL FISR HANNO DIRITTO NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE AD UN CONTRIBUTO MASSIMO DI €. 2.500,00, COMULATIVAMENTE CON TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI PER LE AZIENDE.

Norma transitoria : per tutte le assunzioni con contratto di apprendistato avvenute entro il 31.12.2007 valgono le norme del regolamento vigente a quella stessa data.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2008.